



DETERMINA N. 42 DEL 28-03-2019

OGGETTO: CONVENZIONE TRA ASC INSIEME E LA SOCIETA' FUTURA PER TIROCINIO PRESSO CENTRO DIURNO "PEDRINI" DI CREPELLANO.

LA DIRETTORA

Richiamati:

- il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'articolo 114 con riferimento all'Azienda speciale, ente dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto;
- l'atto con cui è stata costituita l'Azienda speciale di tipo consortile denominata InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia" tra i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno repertoriato al n. 46.391 in data 27.11.2009 e il successivo atto integrativo repertoriato al n.12096 in data 19.12.2013;
- l'atto repertorio n.17/2013 con cui i 9 Comuni del Distretto di Casalecchio di Reno hanno costituito l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in conformità all'art.32 TUEL, all'art. 14 d.l. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n.21/2014 con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, socio-sanitari e che prevede che in attuazione della Legge Regionale n.12/2013, l'Unione si avvarrà per la produzione e erogazione dei servizi sociali dell'Azienda speciale dell'Unione, costituita ai sensi dell'art 114 del D.Lgs n. 267/2000;
- le delibere del Consiglio di Amministrazione n.28 del 18 dicembre 2015 e dell'Assemblea Consortile n.6 del 21 dicembre 2015 con cui è stato preso atto della trasformazione dell'Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione, del trasferimento delle suddette quote e dello schema del nuovo statuto;
- la deliberazione dell'Unione dei Comuni n.27 del 28 dicembre 2015 con cui sono state approvate l'acquisizione, da parte dell'Unione, delle quote di capitale di dotazione di InSieme cedute dai Comuni; la trasformazione dell'Azienda speciale di tipo consortile - InSieme Azienda Speciale Consortile Interventi Sociali valli del Reno, Lavino e Samoggia - in Azienda Servizi alla Cittadinanza, InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia e lo Statuto dell'Azienda speciale;

Rilevato che, a seguito delle sopracitate deliberazioni, in data 30 dicembre 2015 con sottoscrizione di apposito atto del notaio Dott.ssa Elena Tradii a seguito della cessione e trasferimento delle quote di capitale dai Comuni all'Unione dei Comuni:

- l'azienda InSieme si è trasformata da Azienda consortile in Azienda speciale dell'Unione - Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia
- è stato approvato il nuovo Statuto;

Dato atto che la trasformazione di InSieme da Azienda speciale di tipo consortile ad Azienda Speciale per la Cittadinanza dell'Unione avviene senza soluzione di continuità e senza modificarne la natura giuridica di ente pubblico non economico strumentale all'Unione dei Comuni e che l'Azienda speciale dell'Unione resta titolare di tutti i rapporti attivi e passivi in essere;

Vista la Delibera del Consiglio dell'Unione n.26 del 17/12/2018 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Programma 2019/2021, del Bilancio Pluriennale di previsione 2019/2021 e del Bilancio Economico preventivo 2019 dell'Azienda Servizi per la Cittadinanza InSieme";

Dato atto che ASC, tra le sue attività, prevede quella di ente ospitante per tirocini formativi curriculari ed extra curriculari con le Università locali e/o presenti sul territorio nazionale, attraverso la stipulazione di convenzioni ad hoc;

Premesso che:

- la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- ASC mette a disposizione, durante lo svolgimento del tirocinio, i tutor designati in veste di responsabile del percorso formativo, che avrà il compito di concordare con lo studente gli obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti;

Considerata la richiesta da parte della società Futura Soc. Cons. r.l. con sede a San Giovanni in Persiceto, in via Bologna n.96/e – cap. 40017 di ospitare una studentessa del progetto formativo della Regione Emilia Romagna "Operatore Socio Sanitario" per svolgere un tirocinio della durata di 112 ore, si è ritenuto opportuno stipulare la convenzione tra ASC e la Società Futura;

Viste:

- le finalità, gli obiettivi e il settore lavorativo complesso dei servizi sociali;
- tutte le attività organizzate nell'ambito dei Servizi Sociali locali;
- le disponibilità della coordinatrice del centro diurno "Pedrini" di Crespellano che si rende disponibili al ruolo di tutor per il periodo considerato tra aprile e maggio 2019;

Considerato opportuno quindi procedere alla stipulazione di apposita Convenzione che disciplini la realizzazione dei tirocini che la Società Futura Soc. Con.r.l. ha provveduto a stilare (allegato A);

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto lo Statuto;

DETERMINA

- **di stipulare** apposita convenzione con la Società Futura, Soc. Cons. r.l. con sede a San Giovanni in Persiceto, in via Bologna n.96/e – 40017, C.F. E P.I. 01748791207 rappresentata dal Direttore dei Servizi Centrali, Dott. Fabio Antonio D'Ippolito;
- **che la seguente** convenzione ha la durata dal 1 aprile al 31 dicembre 2019 e che la copertura assicurativa INAIL e RCT dell'allieva è coperta da Futura Soc. Cons.r.l.;

- **di approvare** lo schema di convenzione allegato A) alla presente determinazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di dare atto** che la convenzione non comporta alcuna spesa per l'azienda.

Casalecchio di Reno, 28 marzo 2019

La Direttrice
Cira Solimene





CONVENZIONE DI STAGE

In conformità con la circolare del Ministero del Lavoro n. 52/99 del 9 Luglio 1999 ed in applicazione della legge della Regione Emilia-Romagna n. 12 del 30 Giugno 2003 (art. 9):

TRA

La società Futura Soc. Cons. r. l. con sede in Via Bologna, 96/e - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - Telefono 051/6811411 - Fax 051/6811406 C. F. e partita IVA 01748791207 d'ora in poi denominato **"organismo attuatore"**, rappresentato dal Direttore dei Servizi Centrali Dott. Fabio Antonio D'Ippolito nato a San Severo (FG) «

E

ASCInsieme - Azienda Servizi per la Cittadinanza - Azienda speciale Interventi Sociali Valli del Reno Lavino e Samoggia con sede legale in Via Predosa, 25, 40069 Zola Predosa BO - Tel 051 596676 C.F./P.IVA . 02985591201 d'ora in poi denominata **"soggetto ospitante"** rappresentato dal/dalla Sig./Sig.ra Direttore Dott.ssa Cira Solimene nato/a a il

Premesso che

il periodo di stage oggetto della presente convenzione rientra nel percorso formativo del progetto codice 2012-10278/RER titolo "OPERATORE SOCIO SANITARIO" autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna con det. dirigenziale num. 12642 del 02/08/2018; il rapporto che ne consegue, pertanto, non può essere ritenuto di lavoro, così che l'allievo non ha diritto né a compenso alcuno, sotto qualsivoglia forma corrisposto, né alla conservazione del posto di lavoro al termine dello stage.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Il sotto indicato allievo:

Nome _____ Cognome _____ Nato/a a _____ (PZ) _____ recapito telefonico: _____

svolgerà un periodo di stage con mansioni di OPERATORE SOCIO SANITARIO presso l'ente/azienda sopraindicata, dal 01/04/2019 al 4/05/2019 per un totale di 112 ore, secondo l'orario settimanale concordato con il/la referente/tutor aziendale del soggetto ospitante.

A tal fine:

L'ORGANISMO ATTUATORE (Futura Soc. Cons. r. l.)

1. Nomina come tutor dello stage il signor/la signora Simona Bencivenni.
2. Segnala che, in qualità di coordinatore del corso, il signor/la signora Simona Bencivenni potrà svolgere visite di verifica dell'andamento dell'allievo presso l'ente/azienda.

Convenzione di stage

3. Si impegna a seguire lo stage nei tempi e con le modalità concordate con l'ente/azienda al fine di raggiungere gli obiettivi formativi previsti dal progetto e di verificare il regolare svolgimento dello stage.
4. Comunica all'Amministrazione provinciale/regionale il periodo di svolgimento dello stage (inizio e fine) e l'abbinamento allievo-azienda.
5. Provvede alla copertura assicurativa INAIL (polizza n. 48130073/01) e alla RCT (responsabilità civile verso terzi) dell'allievo.
6. Ha facoltà di risolvere la presente convenzione, qualora emergessero problemi che potrebbero precludere la sicurezza dell'allievo e/o il buon esito dell'esperienza di stage.
7. Dichiaro che l'allievo/a ha frequentato il modulo relativo al D.L.G.S. 81/08 all'interno dell'unità formativa "I principi di igiene e sicurezza sul lavoro, la cura e igiene degli ambienti delle apparecchiature e strumenti" UC2 – UF7, che si è svolto dal 21/11/2018 al 15/01/2019.

SOGGETTO OSPITANTE (l'ente/azienda Centro Diurno Pedrini Crespellano- Via Togliatti, 5/f 40056 Valsamoggia (Crespellano))

1. Nomina come referente/tutor aziendale il signor/la signora Francesca Sandrolini
2. Concorda e sottoscrive il progetto individuale di stage predisposto da Futura e contenente le attività da svolgere.
3. Dichiaro di aver adempiuto agli obblighi di legge previsti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
4. Si impegna a mettere a disposizione, durante il periodo di stage, i locali, gli impianti, le attrezzature ed il personale, come concordato in sede di progetto individualizzato; per favorire l'inserimento dell'allievo nell'ambiente di lavoro, mettendolo in condizione di realizzare lo stage.
5. Assicura che l'allievo riceva una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
6. Si impegna, in caso di incidente, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, all'organismo attuatore.
7. Consente al tutor individuato dall'organismo attuatore l'accesso alle proprie strutture.
8. Il referente aziendale può stabilire lo svolgimento di parte dello stage in sedi occasionali, anche diverse dalla sede indicata, che comunque garantiscano la realizzazione degli obiettivi formativi dello stage.
9. Il periodo di stage è, a tutti gli effetti, parte del corso formativo: il rapporto che ne consegue, pertanto, non può essere ritenuto di lavoro, così che l'allievo non ha diritto né a compenso alcuno, sotto qualsivoglia forma corrisposto, né alla conservazione del posto di lavoro al termine dello stage.
10. Assicura che lo stage avrà carattere di *"attività formativa... finalizzata all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale"*.
11. Conferma la presenza giornaliera dell'allievo sulla scheda individuale dello stage, mediante la firma del referente aziendale e, alla conclusione dell'esperienza contribuisce alla valutazione dello stage.
12. Ha facoltà, in accordo con l'organismo attuatore, di risolvere la presente convenzione qualora emergessero difficoltà che potrebbero precludere il buon esito dell'esperienza.
13. Dichiaro di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 in ordine alla prevenzione dai rischi ai quali è esposto l'allievo durante lo stage.

L'ALLIEVO

1. Provvede a firmare il progetto individuale di stage e la presenza giornaliera in azienda sulla scheda individuale.
2. Che prevede di restare assente comunicare tempestivamente all'ente/azienda ed all'organismo attuatore la durata presunta dell'assenza; le ore di assenza sono considerate, a tutti gli effetti, come ore di assenza dalle lezioni del corso.
3. Durante la permanenza in azienda è tenuto al rispetto dei regolamenti e delle prassi aziendali, all'orario di presenza concordato e si attiene alle disposizioni che gli verranno impartite dal referente aziendale.
4. Partecipa all'eventuale programma di formazione ed addestramento organizzato dall'ente/azienda.
5. Si impegna ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione e ne ha cura, non apporta alcuna modifica di sua iniziativa ai macchinari e/o dispositivi di sicurezza, rispetta le norme antinfortunistiche.
6. Qualora rilevasse anomalie al sistema di sicurezza, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al referente aziendale.
7. Si impegna a collaborare con il tutor per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
8. Non può pretendere corrispettivo di sorta da parte dell'azienda.
9. Non può pretendere l'assunzione da parte dell'azienda durante o al termine dello stage.
10. Si impegna, in caso di incidente, a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, al referente aziendale e all'organismo attuatore.
11. Si impegna a mantenere la completa riservatezza di quanto viene a conoscenza circa la programmazione e l'organizzazione dell'ente/azienda.

In relazione a quanto precede si intende che la eventuale costituzione di un rapporto di lavoro successivo al completamento del periodo formativo di cui alla presente convenzione è lasciata alla libera determinazione dell'ente/azienda e dell'allievo, senza che il periodo comporti una retrodatazione agli effetti dell'assunzione.

I dati riportati nella convenzione e quelli presenti su eventuali altri documenti correlati all'accordo (elenchi, schede, calendari, valutazioni, ecc.), dovranno essere trattati, dai contraenti, così come previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati.

Luogo _____

Per l'organismo attuatore (Futura Soc. Cons. r. l.)

Per il soggetto ospitante (timbro e firma)

L'allievo Stefano Curatolo


 Data 20/03/19
FUTURA
SOCIETA' PUBBLICA PER
 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
 E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO



